

IL RAPPORTO TRA AMBIENTE E COMPETITIVITÀ: L'IMPATTO SULLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE

di Paola Ficco

1. Il costo dell'ambiente – 2. Il problema ambientale – 3. La legislazione ambientale e i suoi cinque periodi formativi – 4. La nozione giurisprudenziale e normativa di ambiente 5. La legislazione ambientale e la competitività del Sistema Paese – 6. La responsabilità sociale delle imprese (RSI) -

1. Il costo dell'ambiente e la realtà italiana -

Ambiente e competitività sono legati tra loro da un sistema complesso. Infatti, per il sistema produttivo, il rispetto della tutela ambientale è certamente un fattore additivo di costo. Tuttavia, l'ambiente offre numerose opportunità che per essere colte, necessitano di un orizzonte strategico e cognitivo di medio-lungo periodo; nonché di una notevole disponibilità di risorse umane e finanziarie.

L'Italia si presenta come un Paese dove oltre il 70% del fatturato industriale proviene da un vasto tessuto di PMI; per tale tipologia di impresa il costo prevale certamente sulle opportunità. Il che è reso ancor più evidente dalla progressiva unificazione del mercato europeo, il quale vede la prevalenza di logiche ambientali restrittive (caratteristiche del Nord Europa).

Come tutti i fattori di costo legati all'esigenza di rispettare un quadro di carattere prescrittivo, quello ambientale contiene una larga quota dipendente dalla razionalità delle prescrizioni; vale a dire dalla struttura legislativa e dalla efficienza del sistema di controllo.

Se tutto questo è vero, però, è anche vero che le condizioni fisiche e chimiche di esistenza sono interesse soggettivo dell'essere umano; interesse espresso per il confronto con altri interessi di altri esseri umani. L'ambiente non è facilmente definibile, poiché esso non è una cosa, ma un insieme di cose. Sotto il profilo giuridico è facile osservare che poiché l'umanità è costituita da un insieme di diversità, la diversità provoca la necessità di valutazione giuridica. Per questo, non è il diritto dell'ambiente che garantisce la tutela dell'ambiente, bensì la presenza

negli esseri umani di interessi soggettivi all'ambiente. E' solo attraverso questa presenza che si persegue ed ottiene la tutela dell'ambiente. Infatti, il diritto dell'ambiente è un diritto prodotto non solo dalla legislazione di settore ma anche e soprattutto dalla dignità di ogni essere umano. A questo punto, è facile definire l'ambiente come una condizione culturale di esistenza.

Gli interessi economici, invece, non si pongono il problema di diversità nell'ambiente: qualunque ambiente va bene poiché esso (sotto questo profilo) è una mera condizione di operatività del calcolo dei costi. Per questo, dal punto di vista economico, l'ambiente è solo un problema di costo ⁽¹⁾.

L'ambiente prescinde dalla qualità e dalla quantità di mezzi disponibili e presenta, quindi, i connotati della irreversibilità; il costo, invece, disponendo di mezzi e tecniche congrue, si presenta come un problema reversibile. Per questo, ci si sente autorizzati ad affermare che mentre l'ambiente è condizione di vita, il calcolo economico è strumento di operazioni su oggetti di scambio.

L'ambiente è sempre un problema qualitativo di insieme, mentre il costo dell'ambiente è sempre un problema quantitativo di misura. La contrapposizione fra ambiente e costo dell'ambiente è contrapposizione fra valutazione della qualità e misura della quantità. L'unità di calcolo della quantità elimina la diversità soggettiva che, invece, è proprio la caratteristica che consente di valutare l'ambiente sotto il profilo giuridico.

Per gli interessi economici, l'ambiente è rappresentato da problemi di costo delle singole componenti (es. quanto costa eliminare una sostanza dall'ambiente). Quindi, la valutazione quantitativa è sempre suscettibile di calcolo che darà esito positivo o negativo. La valutazione qualitativa, invece –dal canto suo -, è indipendente dal dato dei costi. Non è un caso, infatti, che tutta la legislazione (comunitaria prima e nazionale dopo) sia stata ispirata dapprima al principio delle BAT (*Best available technicals*) e più recentemente a quello delle BATNEEC (*Best available technicals not entailing excessive costs*) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Cfr. Spantigati "Valutazione giuridica dell'ambiente", Padova 2002, p. 143

⁽²⁾ Tale principio è esattamente definito dalla direttiva 96/61/Ce sulla prevenzione integrata dell'inquinamento (Ippc: integrated prevention pollution control) con riferimento al suo

Accade spesso che il problema dell'ambiente non sia neanche capito dagli interessi economici: sistemati i parametri quantitativi rispetto alle matrici ambientali (emissioni, concentrazioni limite, indici di respirazione e di rilascio ecc.), il problema dell'ambiente appare loro risolto. Per questo, per gli interessi economici è sempre una sorpresa che una legge sull'ambiente generi ulteriori richieste di qualità dell'ambiente; pertanto, lamentano un aggravio dei costi (di disinquinamento o di limitazione dell'inquinamento) senza fine.

In ragione di questo, gli interessi economici richiedono leggi che possano "arginare" leggi precedenti ed è proprio in questa richiesta che si manifesta tutta la limitatezza concettuale degli interessi economici; in tal modo infatti, essi ritengono che la legge possa essere lo strumento giuridico per la risoluzione dei problemi dell'ambiente poiché la legge è lo strumento giuridico che risolve i problemi dando certezza. Dimenticano però che i problemi dell'ambiente sono causati anche da interessi diversi da quelli economici (entropia) dominati e connotati dalla massima incertezza possibile.

E' proprio, dunque, questa mancanza nei soggetti economici dell'interesse soggettivo alla diversità dell'ambiente a generare lo iato tra ambiente e impresa.

I soggetti economici, infatti, non hanno alcun interesse soggettivo alla diversità dell'ambiente; di contro, hanno l'interesse economico al costo dell'ambiente. E' questo si ritiene il motivo per il quale sia così difficile oggi risolvere i problemi dell'ambiente. E' necessario, infatti, usare uno

allegato IV dove, a livello europeo, si individuano le "Considerazioni da tener presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito dall'articolo 2, punto 11, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione:

1. impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti;
2. impiego di sostanze meno pericolose;
3. sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti;
4. processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale;
5. progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico;
6. natura, effetti e volume delle emissioni in questione;
7. date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti;
8. tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile;
9. consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica;
10. necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi;
11. necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre le conseguenze per l'ambiente;
12. informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, par. 2 o da organizzazioni internazionali."

strumento diverso dalla legge, capace di creare anche nei soggetti economici un interesse alla qualità dell'ambiente.

Pensiamo, per calare le riflessioni fin qui svolte in un caso concreto, al "caso Kyoto". Lo scorso 16 febbraio si è avuto l'avvio del Protocollo di Kyoto per il contenimento dei gas serra e le polemiche industriali e governative hanno fatto recepire agli italiani il messaggio che l'adesione nazionale al protocollo comporterà la mancata crescita di mezzo punto percentuale del Pil. Nessuno, invece, si è preoccupato di capire quali potranno essere i costi della mancata riduzione dei gas serra. Il Ministero dell'ambiente ha (con ritardo) elaborato il PNA (Piano nazionale delle assegnazioni) mediante la delibera CIPE 123 del 19 dicembre 2002, cioè il piano di applicazione della direttiva sull'*emission trading* (2003/87/Ce), in base alla quale gli impianti che trasformano l'energia fossile devono essere i primi a rispettare gli obblighi di riduzione delle emissioni. L'Italia ha ottenuto il risultato esattamente opposto: non solo i settori industriali energivori possono accrescere le loro emissioni inquinanti (grazie al sistema degli scambi di quote di inquinamento) ma da soli determineranno quasi tutto l'aumento previsto dal CIPE con la già richiamata delibera 123 del 19 dicembre 2002. In tal modo i grandi settori industriali accresceranno le loro emissioni di 52 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente e i trasporti ne aggiungeranno altri 32 milioni, mentre tutti gli altri settori (quello civile in testa) dovranno ridurre le loro emissioni di gas serra.

Il settore energetico, da solo, assorbe l'aumento previsto per i settori regolamentati, nonostante la efficienza delle nuove centrali a ciclo combinato e la diffusione della cogenerazione. La motivazione di tale stato di cose risiede nel fatto che si prevede di raddoppiare l'uso del carbone ⁽³⁾ senza (ovviamente) promuovere l'efficienza e con l'inevitabile esplosione dei consumi elettrici.

Ma perché tanta miopia? Probabilmente l'unico vero motivo risiede nell'evitare di far pagare all'ex Enel le pesanti sanzioni economiche

⁽³⁾ L'ENEL prevede di coprire il 50% della produzione attraverso il carbone, mentre tra il 1990 e il 2001 l'impiego del carbone in Europa occidentale si è ridotto del 30%; secondo i dati AIE (Agenzia internazionale dell'energia) il consumo calerà in tali aree di un ulteriore 18% nei prossimi 20 anni. Uno dei motivi della disaffezione nei confronti di tale combustibile climalterante risiede proprio nel fatto che si cerca di ridurre la relativa dipendenza per evitare i costi legati alle emissioni di CO₂ (decisamente maggiori per il carbone).

previste dalla direttiva 2003/87/Ce: 40 euro a tonnellata di CO₂ equivalente di superamento tra il 2005 e il 2007 e 100 euro a tonnellata tra il 2008 e il 2012 (la sanzione peraltro non estingue l'obbligo di rispettare i limiti e si aggiunge all'acquisto dei permessi di emissione). Ma, ci si chiede, "salvata" la grande industria nazionale chi pagherà (e quanto) i diritti di emissione che l'Italia dovrà acquistare sul mercato internazionale per rispettare il Protocollo di Kyoto? La risposta al "chi" è semplice: i cittadini; la risposta al "quanto" è più complessa: la citata Delibera Cipe 123/2002 stimava in 25 euro CO₂ equivalente la soglia di costo oltre la quale è più conveniente acquistare crediti di emissione piuttosto che attivare misure nazionali. Nel 2004 il costo del mercato si è attestato intorno a 10 euro ma, con l'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto questo valore salirà inevitabilmente. Il Governo russo ha dichiarato di voler vendere i propri diritti di emissione tra i 70 e i 100 dollari a tonnellata. Il valore della tonnellata di CO₂ va poi moltiplicato per l'entità del superamento degli obiettivi di Kyoto. L'Italia –stando alle previsioni CIPE– supererà le emissioni previste da Kyoto per 92,5 milioni di tonnellate/anno di CO₂ equivalente (attestate dal PNA a 100).

In sintesi, si può affermare che: assumendo un valore della tonnellata di CO₂ tra i 20 e i 50 Euro, si può stimare un costo italiano per il mancato rispetto di Kyoto di 2 o 5 miliardi di euro/anno per 5 anni tra il 2008 e il 2010. Cioè tra i 10 e 24 miliardi di euro: circa 80 euro/anno per ogni cittadino italiano; 1.200 euro/anno in 5 anni per ogni famiglia.

Come è evidente, rinunciare oggi ad ogni e qualsiasi politica industriale di efficienza del sistema energetico, sarà pagato anno dopo anno da tutti gli italiani di domani.

Tutelare significa spendere; gestire significa scegliere. Il problema della gestione è, dunque, un problema di efficacia e non di efficienza

In Italia (come nel resto del Mondo), la radice del problema risiede nel fatto che l'ambiente viene (erroneamente) inteso come una situazione oggettiva e non come un interesse soggettivo. Il problema giuridico della valutazione soggettiva dell'ambiente si risolve con l'efficacia del risultato di fatto.

Per il singolo, l'ambiente è il dovere e il diritto di vivere nella propria dignità di essere umano; quindi, egli ha bisogno di "azione" per

mantenere l'identità della propria esistenza. A tale riguardo, dunque, il problema giuridico coincide con l'interesse soggettivo all'ambiente.

Invece, quando l'ambiente viene considerato problema giuridico di valutazione oggettiva, tutto si risolve con l'esercizio del diritto. In questo caso, dunque, l'ambiente viene regolato come insieme "finito" di variabili dal diritto oggettivo e le leggi sono usate in modo subordinato al valore economico del bene.

In tal modo si dimentica che l'ambiente è, invece, un interesse soggettivo, dotato di un numero illimitato di variabili. In tale ottica, dunque, è l'interesse economico ad essere subordinato all'ambiente e le leggi ambientali sarebbero subordinate alla tutela degli interessi contrapposti o alle tecniche che equilibrino gli opposti interessi. In questo caso l'uso del diritto è subordinato alla efficacia del risultato.

2. Il problema ambientale -

La possibilità che il pianeta sostenga con le sue risorse e il suo ambiente la crescita demografica ed economica della specie umana, è ormai in dubbio.

Gli scenari per il futuro, anche i più ottimistici, non lasciano spazio ad ipotesi di stabilizzazione degli attuali ritmi di crescita, di consumo e di sfruttamento delle risorse, né alla cooptazione dei modelli di sviluppo e di benessere occidentali da parte dei paesi poveri.

Esiste un contrasto crescente tra la spinta alla protezione ed alla conservazione del patrimonio naturale e il bisogno di aumentare lo sfruttamento dell'ambiente per superare i limiti imposti alla crescita demografica, economica, di sicurezza, di qualità della vita.

Teoria e pratica dello sviluppo sostenibile, da intendersi ormai come un nuovo paradigma della scienza dell'ambiente, dell'economia e della società, raggruppando tutte le tematiche convergenti delle diverse discipline attraverso le quali si deve guardare per capire cos'è e come reagisce l'ambiente:

- le scienze della materia e quelle della vita, della complessità di un sistema in evoluzione, dove si formano cicli stabilizzatori e destabilizzatori,

- il ruolo dell'uomo e dei suoi interventi,
- la problematica delle risorse, dell'energia, la funzione della città, dei trasporti, della produzione

Quindi, l' "intreccio" tra ambiente ed economia, tra ambiente naturale e costruito dall'uomo (che comprende, tra l'altro, il patrimonio artistico e culturale accumulato nei millenni dalla nostra specie), implica la necessità di tutelare questo complesso ambiente non solo capendolo e programmando meglio gli interventi dell'uomo, ma anche attraverso appropriate azioni legislative e di governo, globali e regionali.

A questo punto, è interessante capire:

- come sia avvenuta negli ultimi decenni la trasformazione da una visione distaccata e disciplinare, a una coinvolgente (per problemi);
- perché, in particolare, sia emersa prepotente l'esigenza di affrontare il tema dell'ambiente in modo unitario.

Secondo Thomas Malthus e David Ricardo (a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo) i rendimenti decrescenti della produzione della terra non avrebbero consentito di sfamare una popolazione che cresceva geometricamente. Da qualche decennio, si è iniziato a prevedere l'esaurimento delle risorse e del cibo necessario per il Pianeta e del rischio di un suo degrado irreversibile a causa dei rifiuti e dell'inquinamento dovuti alle attività umane; ora, si vive nel timore di un collasso di tutto l'ecosistema dovuto all'uso eccessivo delle risorse e alla conseguente crescita dell'entropia e dei rifiuti, e alle emissioni di gas serra col rischio di cambiamenti catastrofici del clima.

Di qui le forti preoccupazioni per una imminente scarsità fisica delle risorse energetiche (petrolifere in particolare) oltre che di tutte le altre risorse, materiali, di acqua, di cibo in un mondo nel quale la popolazione stava crescendo drammaticamente, a fronte di una domanda che aumentava a ritmo esponenziale.

Tali considerazioni hanno trovato, negli anni '70, un terreno fertile nella crescente inquietudine che serpeggiava nelle società occidentali per le contraddizioni e gli squilibri insiti nel modello di sviluppo seguito dai Paesi avanzati, basato sull'indiscriminato ricorso alle risorse naturali che rischiava di mettere a repentaglio l'ecosistema e la stessa possibilità di

vita sul pianeta, e per il crescere del divario fra il Nord ricco e il Sud povero del mondo.

Le previsioni sulla domanda di risorse materiali ed energetiche a medio e lungo termine erano decisamente superiori a quelle sull'offerta disponibile, e le aspettative di un'ulteriore forte espansione dell'economia mondiale e dell'aumento della popolazione, facevano, ad esempio, stimare che il fabbisogno energetico complessivo negli ultimi 30 anni del secolo sarebbe stato di circa 300 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP): una quantità due volte e mezzo superiore a quella dei tre decenni precedenti.

Questo il percorso culturale ed ideologico che ha conferito al "bene ambiente" il rango di "categoria giuridica"; percorso che (non solo ma anche in ragione della limitatezza delle risorse), ha fatto sì che la regola giuridica intervenisse capillarmente per regolarne l'uso al fine di consentirne la fruibilità, introducendo valori diversi da quelli relativi alla convenienza economica fine a sé stessa, cioè basata sul piccolo respiro del conto profitti e perdite della singola realtà individuale.

Questo non significa che l'approccio al "bene ambiente" debba essere sfornito di ogni riferimento economico, tutt'altro. L'approccio economico diventa di più ampio respiro e sfugge dal normale contesto costi-benefici del singolo per diventare un vero e proprio sistema capace di improntare nuove formule di calcolo dove il "bene ambiente" assume un valore quantificabile. La società, l'economia e l'ambiente sono interdipendenti; quindi, l'alterazione di uno di essi si ripercuote sugli altri. Ogni processo produttivo determina alterazioni ambientali che, a loro volta, si ripercuotono sull'economia e quindi, sui sistemi sociali ⁽⁴⁾.

E' a questa interdipendenza che deve giungere la legislazione ambientale. Ma, se questo è il futuro punto di arrivo di tale legislazione è ora necessario riflettere brevemente sui cinque periodi attraverso i quali è finora passata la legislazione di settore.

⁽⁴⁾ P. Ficco " I limiti del diritto per regolare l'ambiente" in Di Bella, Giovanelli, Coizet (a cura di) "Contabilità ambientale", Milano, 2000 con riferimento a F. Hinterberger, F. Luks, M. Stewen "Economia ecologia politica, rendere sostenibile il mercato attraverso la diminuzione delle materie" Milano, 1999, p. 25.

3. La legislazione ambientale e i suoi cinque periodi formativi -

Come è vero che ogni attività umana produce un impatto sull'ambiente, è anche vero che l'assetto integrato delle matrici ambientali non è né ordinato, né tantomeno perfetto (si pensi alle eruzioni vulcaniche o alle inondazioni e alla loro incidenza su altri comparti dell'ecosistema, specie umana compresa).

L'interazione dei due sistemi tra loro (e tra le opposte forze che ciascuno di essi sviluppa al proprio interno) fa sì che il dinamismo che li caratterizza veda nella regola giuridica non solo e non tanto una opportunità, quanto piuttosto una necessità non prescindibile tesa a disciplinare le attività umane contenendone lo sviluppo disordinato, integrando tale contenimento con l'intima entropia di un sistema complesso quale quello ambientale.

La difficoltà della creazione di una regola giuridica a ciò destinata è intuitiva.

Essa, peraltro, si grava di un ulteriore fattore di pesantezza imputabile al dato culturale della non più tollerabile minaccia e distruzione delle risorse naturali. Tale dato culturale viene rappresentato da motivazioni moraliste, illuministe o fondamentaliste che, rispettivamente, si sostanziano nei seguenti motti:

- "colpire gli inquinatori"
- "imporre un ordine predeterminato"
- "rispettare le regole della natura" o "abbandonare la concezione antropocentrica".

Parlare di una farraginosità della legislazione ambientale è fin troppo facile e ovvio.

Inoltre, la scintilla virtuosa tra ambiente e tecnologia non è ancora scoccata se non in termini di intuizione, poiché non si ottimizzano strumenti già esistenti e non si traducono in termini reali quelli solo affermati, che restano nel limbo della "tranquillizzazione emotiva".

primo periodo (dagli anni '30 fino agli anni '60) tutela dell'ambiente e tutela della salute umana si identificano. Si pensi al T.U. 1265/1934 sulle leggi sanitarie che si occupa anche dell'igiene del suolo. La tutela fornita è generica. Ciò non toglie che altre leggi remote abbiano introdotto una tutela specifica di altrettanti specifici beni (es. i pesci: il R.D. 1604/1931 vieta di gettare o infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci). Tutto, però, veniva affidato ad istituti

giuridici standard (es. licenza di abitabilità) e ad istituzioni "omnicompetenti": (es. Comune).

Ma ciò che viene tutelato non è l'ambiente, bensì la salute dei singoli o il "bene economico" rappresentato dalla fauna ittica. Anche la legge 366/1941 (sullo smaltimento dei rifiuti urbani) non è una legge ambientale poiché oggetto della sua tutela era solo il profilo sanitario del fenomeno. Come è evidente, in questo primo momento, il concetto di "ambiente" è ancora una categoria astratta e con un rilievo concettuale totalmente assente;

secondo periodo (anni '70 - '80) prende l'avvio una produzione legislativa settoriale che considera le varie matrici ambientali ma mai con il dichiarato fine di tutelare l'ambiente, piuttosto con il concreto intento di regolare i flussi di inquinamento. Si pensi alla legge 319/1976 ("legge Merli" abrogata, dopo 23 anni, dal Dlgs 152/1999); il Dpr 915/1982 sullo smaltimento dei rifiuti (abrogato, dopo 15 anni dal Dlgs 22/1997). La legge 431/1985 ("legge Galasso") pur proteggendo il paesaggio non nasceva come legge ambientale poiché l'oggetto della sua tutela non aveva rilievo in quanto tale, ma veniva fatto rientrare nel concetto giuridico di ambiente solo in esito ad un giudizio comparativo di valore. Anche il Dpr 915/1982 sui rifiuti non si proponeva come una norma a tutela dell'ambiente, ma come mera norma "regolatrice" dello smaltimento. In parallelo alla produzione normativa statale procedeva quella regionale, anch'essa improntata alla regolazione dell'inquinamento;

terzo periodo (dalla fine degli anni '80 al 1993) la produzione legislativa raggiungeva livelli esagerati ("inquinamento normativo"). Anche perché nel 1986 era stato istituito il Ministero dell'ambiente che all'epoca amava governare l'ambiente con Dm, (anziché con le leggi) non di rado in contrasto con le leggi. Più di un decreto, infatti, venne annullato in sue parti significative (si pensi al Dm sulle MPS, alle linee guida sull'inquinamento atmosferico, o all'inquinamento acustico).

Quindi, ad una indifferenza del primo momento si sostituisce una quasi ossessiva attenzione al tema dell'ambiente che produceva solo confusione, sicché importanti recepimenti delle direttive comunitarie si trasformavano in fucine di incertezze operative e la tutela ambientale, pur appropriandosi di un ruolo di primaria grandezza nell'ambito del diritto positivo, continuava a non trasferirsi nella realtà grazie ad una

“mediazione” legislativa sicuramente delle peggiori;

quarto periodo (dal 1993 al 1996) si assiste allo scempio dei decreti-legge che si trasformano lo strumento di emergenza in un *modus operandi* della gestione legislativa ordinaria. Ne sono testimonianza i diciotto decreti-legge sui rifiuti, i diciotto decreti-legge sulla disciplina degli impianti a rischio di incidente rilevante e i tredici decreti-legge sulle modifiche alla “legge Merli”. L’unica legge compiuta di quegli anni è la legge contro il rumore (447/1995), la compiutezza però era solo sulla carta, stante la previsione di un sistema attuativo a caduta sugli enti locali ed affidato a numerosi decreti successivi; tanto che a distanza di alcuni anni, la strada verso la completa attuazione non è ancora terminata. Anche in questo periodo, l’iperproduzione legislativa e l’affermazione di petizioni di principio hanno portato la tutela dell’ambiente al centro dell’attenzione del sistema istituzionale, ma la confusione che ne è derivata avrebbe quasi fatto preferire l’astensione;

quinto periodo (dal 1997 ad oggi) si assiste ad una produzione legislativa (agita dal Governo su delega del Parlamento in attuazione delle direttive UE) molto più articolata e meditata, che accorpa in lunghe leggi le discipline di settore. Ci si riferisce al Dlgs 22/1997 sui rifiuti; al Dlgs 152/199 sulle acque; al Dlgs 334/1999 sul controllo dei rischi di incidente rilevante (“Seveso bis”). Questo non significa che siano testi legislativi ineccepibili (abbondano di oscurità e di prevalenza delle eccezioni rispetto alle regole) però testimoniano un modo di legiferare organico, che tende ad “oscurare” il passato abrogando espressamente una serie di norma pregresse.

Tutti e tre i citati provvedimenti indicano la protezione e la tutela dell’ambiente nel loro *incipit* (il decreto sulle acque, ad onor del vero non lo fa, ma declina il corpo idrico nell’interesse del suo ciclo, perseguendo – tra gli altri – l’obiettivo della prevenzione e della riduzione dell’inquinamento, cioè dell’aspetto patologico dell’ecosistema).

4. La nozione giurisprudenziale e normativa di ambiente -

La **Corte Costituzionale** ha fornito la seguente nozione giurisprudenziale di ambiente:

- **sentenza 22 maggio 1987, n. 210**: “*Si tende ... ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali ... Trattasi di valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (articoli 9 e 32), alla stregua dei quali, le norme di previsione*

abbisognano di una sempre più moderna interpretazione”;

- **sentenza 22 maggio 1987, n. 210:** *“Si tende ... ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali ... Trattasi di valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (articoli 9 e 32), alla stregua dei quali, le norme di previsione abbisognano di una sempre più moderna interpretazione”;*

- **sentenza 30 dicembre 1997, n. 641:** *“Il fatto che l’ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura di bene unitario che l’ordinamento prende in considerazione ... L’ambiente è, quindi, un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme. Non è certamente possibile oggetto di una situazione soggettiva di tipo appropriativo; ma, appartenendo alla categoria dei cd. beni liberi, è fruibile dalla collettività e dai singoli”.*

- **sentenza 20 dicembre 2002, n. 536** ha escluso che la tutela dell’ambiente sia una “materia” e ne ha ribadito il rango di “valore costituzionalmente protetto”.

Come è evidente, la Consulta vede l’ambiente come elemento della qualità della vita, rappresentato dalla relazione tra i singoli beni che concorrono a costituirlo. Ma soprattutto le cennate sentenze rendono evidente come il nostro Ordinamento si sia arricchito di una terza forma di proprietà che, collocandosi accanto a quella pubblica e a quella privata (tipicamente appropriative), può essere definita “di godimento”, poiché la sua caratteristica principale risiede non nella appropriabilità del bene da parte dei singoli, bensì nell’uso e nel godimento che di esso fa la collettività.

Anche la **Corte di Cassazione** ha fornito utilissime indicazioni per la definizione giuridica del “bene ambiente”:

- **28 ottobre 1993, n. 9727, III sez. pen.:** per “ambiente” deve intendersi *“il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell’uomo protette dall’ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona. L’ambiente è una nozione, oltre ché unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata*

nell'ordinamento italiano dal diritto comunitario”.

Fondamentale però è la pronuncia nella quale la Corte conferma l'ambiente come “**bene giuridico**” e precisamente **sentenza 19 giugno 1996** *“l'ambiente come bene giuridico non trova la sua fonte genetica nella citata legge del 1986 (che si occupa piuttosto della ripartizione della tutela tra Stato, enti territoriali ed associazioni protezionistiche) ma direttamente nella Costituzione, considerata dinamicamente, come diritto vigente e vivente, attraverso il combinato disposto di quelle disposizioni (quali gli articoli 2, 3, 9, 41 e 42) che concernono l'individuo e la collettività nel suo habitat economico, sociale, ambientale; tali disposizioni primarie elevano l'ambiente ad interesse pubblico fondamentale, primario ed assoluto, imponendo allo Stato (come Stato ordinamento, comprensivo dello Stato persona e degli altri enti territoriali) un'adeguata predisposizione di mezzi di tutela, per le vie legislative, amministrative e giudiziarie”.*

Di contro, l'unica nozione normativa di ambiente si ricava dal combinato disposto delle seguenti norme:

- **Art. 5 Dpcm 27 dicembre 1988**

(norme tecniche studi impatto ambientale)

- **Allegato I a tale Dpcm 27 dicembre 1988** che al punto 2 prevede che le componenti e i fattori ambientali sono così intesi:

- **Atmosfera:** qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica
- **Ambiente idrico:** acque sotterranee e superficiali (dolci, salmastre e marine) considerate come campionamenti, ambienti e risorse
- **Suolo e sottosuolo:** intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame ed anche risorse non rinnovabili
- **Vegetazione, flora e fauna:** formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali
- **Ecosistemi:** complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un

sistema unitario ed identificabile (es. bosco) per proprie strutture, funzionamento ed evoluzione temporale

- **Salute pubblica:** come individui e comunità
- **Rumore e vibrazioni:** considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano
- **Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti:** considerate in rapporto all'ambiente sia naturale che umano
- **Paesaggio:** aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali

5. La legislazione ambientale e la competitività del Sistema Paese –

Del fatto che l'ambiente non possa essere regolato dal diritto ma anche con il diritto è prova irrefutabile il florilegio legislativo che ne connota la regolamentazione. Il diritto non può tutelare l'ambiente perché il diritto è rigido, certo e reversibile mentre l'ambiente è complessivo, indeterminato e irreversibile.

L'ambiente è complessivo (e non solo complesso), perché le sue componenti hanno effetto solo se ed in quanto sono inscindibili. L'intervento del diritto, invece, è parziale rispetto all'ambiente, ma se questo è vero per ragioni biologiche (l'ambiente è in relazione alla vita) è vero anche -e soprattutto- per ragioni umane, principalmente reperibili nella cupida violenza operata sistematicamente dai singoli che impediscono al futuro di crescere sul passato.

L'ambiente è indeterminato perché esso varia in ragione delle esigenze umane, indeterminate per definizione. Il diritto, invece, crea certezza basata sull'esperienza passata.

L'ambiente è anche irreversibile perché ogni intervento lo cambia e quel cambiamento non può essere tolto. Il diritto, invece, è reversibile poiché può cambiare e ricreare la situazione precedente. L'essenza dell'ambiente è l'accadimento, quella del diritto è la riparazione del già accaduto.

Agli evidenti ed ineliminabili limiti del diritto deve sopperire la coscienza del singolo perché l'ambiente dipende dalla capacità che ogni individuo ha di esistere nell'ambiente prodotto da un altro.

Ma se questo è condivisibile quando ci si pone nell'ottica di un problema qualitativo di insieme, non è più condivisibile quando si

pensa al costo dell'ambiente che, invece, è un problema quantitativo afferente la sua misura. E forse è proprio qui che risiede l'origine del conflitto tra economia e ambiente e, quindi, delle condotte scellerate poste in essere da alcuni impianti produttivi. Infatti, mentre l'ambiente è condizione di vita, il costo è solo lo strumento dello scambio di cose; il rispetto di alcuni parametri quantitativi di base rende incomprensibile alle imprese perché la legge crei nuovi parametri di qualità ambientali, visto il costante aggravio dei costi che ne consegue. Questo significa che le imprese hanno solo interesse al costo dell'ambiente e non all'ambiente; inoltre, questo spiega perché il diritto è impotente, esso da certezza ma non crea nelle imprese un interesse soggettivo alla qualità dell'ambiente, cioè di quell'insieme complesso unificato dalla inscindibilità delle sue parti per provocare l'effetto (sul punto si veda più diffusamente § 1).

Nonostante ciò, le normative ambientali sono tantissime, oltremodo complesse e costituiscono una parte significativa delle discipline che, oltre a provvedere alla tutela di interessi di rilevanza generale, incidono direttamente sullo svolgimento delle attività economiche. Da più parti, dunque, si è avvertita l'esigenza di razionalizzare tali normative collocandole nel più ampio contesto di una rilettura di quelle relative allo svolgimento di attività economiche nella realtà contemporanea. Nel rapporto "Italia da semplificare" elaborato da Confindustria nel marzo 1998 il costo annuale degli oneri amministrativi sopportati dalle imprese italiane ammontava a Lire 23.000 miliardi. In un simile contesto, la razionalizzazione delle normative che condizionano lo svolgimento di attività economiche e, quindi, anche delle normative ambientali, rappresenta l'obiettivo di una generale politica di rafforzamento delle prospettive di sviluppo economico ed occupazionale del Sistema Paese.

All'esigenza di razionalizzazione sembra vorrebbe rispondere la legge 308/2004 recante apposita delega al Governo in ordine alla legislazione ambientale.

Tale esigenza di razionalizzazione venne fatta propria anche dalla Commissione europea quando, negli anni '90, volle limitare significativamente la produzione normativa europea. Infatti, nel settembre 1994, supportata dal Consiglio, la Commissione incarica un gruppo di Esperti di provenienza eterogenea (accademica, industriale,

sindacale) - cd. "Gruppo Molitor", dal nome del suo Presidente – per valutare l'impatto delle normative comunitarie e nazionali sulla competitività e sulla occupazione e di formulare raccomandazioni e proposte. Il rapporto finale del Gruppo Molitor ⁽⁵⁾ è stata la seguente: il contesto regolamentare va riveduto, se si vogliono conseguire gli obiettivi fissati dalla UE sul fronte della competitività e della occupazione. Più precisamente, alla base del lavoro del Gruppo Molitor si è posta la seguente considerazione: *"se l'Europa non tiene debito conto delle tendenze più probabili a livello dell'ambiente aziendale, ivi compreso il contesto regolamentare e legislativo, la conseguenza sarà la minore competitività, la più lenta crescita economica e i più alti livelli di disoccupazione. L'Europa non può ignorare che altri Paesi industriali con i quali è in concorrenza stanno compiendo sensibili sforzi per ridurre le pastoie fraposte dalle loro regolamentazioni"*.

Il capitolo del Rapporto Molitor dedicato all'ambiente contiene 23 proposte di riforma, metà delle quali in materia di gestione dei rifiuti e di tutela delle acque. I punti più rilevanti sono i seguenti:

- ogni proposta di nuova regolamentazione non può essere avanzata senza un'analisi costi-benefici che ne dimostri la fondatezza;
- l'intera legislazione ambientale vigente deve essere riesaminata, lasciando agli Stati membri e all'industria grande flessibilità di realizzazione;
- la regolamentazione deve essere finalizzata –ove possibile- al raggiungimento di livelli di qualità ambientale che prevedano un bilanciamento tra le emissioni conosciute e le capacità di assorbimento dell'ambiente e, dove sia necessaria l'armonizzazione degli *standard*, questa deve basarsi sugli obiettivi e non sulle prescrizioni;
- tutta la legislazione sui rifiuti deve essere riesaminata sulle base di esigenze di semplificazione e di chiarificazione;
- auspicio di accordi volontari tra industria e P.A.

Di tutto questo, sia a livello comunitario che nazionale, dal 1995 ad oggi non c'è traccia. Il futuro riassetto della legislazione ambientale di cui alla cennata legge delega 308/2004, dubito fortemente sortisca tali effetti. Il motivo è ravvisabile oltre che nella già cennata differenza ontologica tra diritto e ambiente, anche nel fatto che gli strumenti giuridici per intervenire nei problemi dell'ambiente sono dipendenti da rapporti di

⁽⁵⁾ "Rapporto del Gruppo di Esperti Indipendenti sulla Semplificazione Legislativa e Amministrativa. Sintesi delle Proposte" COM (95) 288 def., 21 giugno 1995)

forza storicamente esistenti tra interessi fondamentali. In una società non più omogenea ma pluralista, come quella attuale, non è più possibile che la scienza giuridica dia certezza di efficacia, poiché tale efficacia è data solo da una pluralità di azioni.

La scienza economica, pertanto, sarà costretta ad uscire dalla ghettizzazione critica nella quale si è relegata e ad occuparsi a pieno titolo delle implicazioni economiche recate dallo sviluppo sostenibile. Non si ritiene sia un fuor d'opera giustificare l'indifferenza della scienza economica rispetto all'ambiente con la tesi di T. Kuhn secondo la quale *"ciò che l'uomo vede dipende da ciò che egli guarda e anche da ciò che la sua precedente esperienza visuale-concettuale gli ha insegnato a vedere"*(⁶).

Questo comporterà l'inevitabile dismissione delle tesi dell'economia classica che risiedono esclusivamente nei modelli di flusso circolare e ottimalità. In tal modo è chiaro che l'ambiente non può essere preso in considerazione. Invece, l'economia non è che un sottoinsieme della biosfera: tutto quanto è utilizzato dall'economia sia a livello di materie prime che di beni di consumo proviene dall'ambiente; tutto è suscettibile di valutazione economica, in quanto apporto di utilità. Quello che sembra banale è fondamentale nella valutazione del rapporto tra economia e ambiente. Correttamente Kenneth Boulding ha sostenuto che uno dei maggiori pericoli del pensiero economico risiede nel dare per scontata la continuità; il che è ancora più vero se si analizzano le interrelazioni fra economia e ambiente (⁷), dai quali emerge l'assoluta assenza dell'elemento di continuità nell'ambiente.

6. La responsabilità sociale delle imprese – (⁸)

Per parlare di responsabilità sociale delle imprese è necessario ricordare il pensiero dello Spantigati (⁹) secondo il quale, giustamente, *"L'umanità*

(⁶) In F. Hinterberger, F. Luks, M. Stewen *"Economia ecologia politica, rendere sostenibile il mercato attraverso la diminuzione delle materie"*, Milano, 1999, p. 26 con nota riferita a Thomas Kuhn *"The structure of scientific revolution"*, 1970, p. 113.

(⁷) *Ibidem*, p. 26 e 27.

(⁸) Mi permetto di trarre tale paragrafo da P. Ficco, M. Casini *"EMAS, sistema comunitario di Ecogestione e Audit – Guida all'applicazione del regolamento CE 761/2001"* Milano 2004, p. 235.

è diversità. ... L'ambiente è condizione culturale di esistenza. Dal punto di vista economico l'ambiente è solo un problema di costo...che è un problema diverso, esattamente opposto”.

Dal canto suo, la Commissione europea introduce il Libro verde presentato il 18 luglio 2001 per *“Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”* ⁽¹⁰⁾ con le seguenti parole: *“Il concetto di responsabilità sociale delle imprese significa essenzialmente che esse decidono di propria iniziativa di contribuire a migliorare la società e rendere più pulito l'ambiente. Nel momento in cui la Unione europea si sforza ad identificare valori comuni adottando una Carta dei diritti fondamentali, un numero sempre più ampio di imprese riconosce chiaramente la propria responsabilità e la considera una delle componenti della propria identità. Tale responsabilità si esprime nei confronti dei dipendenti e, più in generale, di tutte le parti interessate all'attività dell'impresa ma che possono a loro volta influire sulla sua riuscita”.*

Questo documento si propone due obiettivi:

- lanciare il dibattito sul concetto di responsabilità sociale delle imprese (RSI);
- definire le modalità di costituzione di un partenariato inteso a favorire lo sviluppo di una struttura comunitaria di promozione di tale concetto.

Il Libro verde fornisce la seguente definizione di responsabilità sociale delle imprese: *“integrazione su base volontaria dei problemi sociali ed ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le altre parti”*; questo perché le imprese sono consapevoli che un comportamento responsabile è la premessa di un successo commerciale durevole. Con l'adozione di comportamenti socialmente responsabili, le imprese sono in grado di gestire il cambiamento in modo consapevole sul piano sociale, cercando di trovare un compromesso equilibrato tra le esigenze ed i bisogni delle parti interessate in termini accettabili per tutti.

⁽⁹⁾ Spantigati op. cit. p. 143

⁽¹⁰⁾ COM (2001) 366 Def.

La responsabilità e la consapevolezza che le imprese adotteranno nella gestione del mutamento, renderà l'impatto sicuramente positivo a livello macroeconomico.

E' questa la sintesi del pensiero comunitario in tema di responsabilità sociale delle imprese che vede il suo prosieguo nella Comunicazione della Commissione del 2 luglio 2002 ⁽¹⁾ dove, al suo capitolo 2, la Commissione medesima espone la strategia elaborata per promuovere la responsabilità sociale delle imprese.

Nella citata Comunicazione, la RSI viene ridefinita come già effettuato in sede di Libro verde e come più sopra riportato. Il contesto nel quale si muove tale definizione è ravvisabile nel fatto che le imprese prendono sempre più coscienza del fatto che gli obiettivi di un successo commerciale sostenibile e di benefici durevoli per gli azionisti (*shareholder value*) sono perseguibili adottando comportamenti vigili, ma responsabili, nei confronti del mercato, anziché massimizzando i profitti. Inoltre, secondo la Commissione, le imprese *“sono coscienti del fatto che possono contribuire allo sviluppo sostenibile gestendo le loro operazioni in modo tale da rafforzare la crescita economica e la loro competitività senza arrecare danno all'ambiente, senza sfuggire alle proprie responsabilità sociali e senza trascurare gli interessi dei consumatori”*.

Sono questi i motivi che, sempre secondo la Commissione, hanno indotto un numero crescente di imprese a fare proprio il concetto di responsabilità sociale. Inoltre, tutte le parti sociali concordano riguardo alle principali caratteristiche che tale responsabilità deve rispettare, vale a dire:

- le imprese adottano un comportamento socialmente responsabile al di là delle prescrizioni legali ed assumono volontariamente il relativo impegno perché ritengono che, nel lungo periodo, ciò sia nel loro interesse;
- la responsabilità sociale delle imprese è intrinsecamente connessa con il concetto di sviluppo durevole, poiché nelle loro attività le imprese devono tener conto anche delle ripercussioni economiche, sociali ed ambientali;

⁽¹⁾ COM (2002) 347 Def.

- la responsabilità sociale non è un elemento “addizionale” alle attività fondamentali delle imprese, bensì un elemento correlato con il tipo di gestione stessa delle imprese.

Le iniziative socialmente responsabili adottate in Europa da imprenditori e capi d'impresa sono conosciute da tempo. Quello che distingue la concezione attuale di responsabilità sociale delle imprese dalle iniziative pregresse risiede nella volontà di gestirla strategicamente e di sviluppare strumenti *ad hoc*. In sostanza, si tratta di un approccio che colloca le aspettative delle parti interessate e i principi di un miglioramento e di una innovazione costante al centro della strategia dell'impresa. Il contenuto della responsabilità sociale delle imprese dipende dalla situazione di ciascuna di esse e dal contesto specifico nel quale essa opera, in Europa o altrove. Tale concetto deve essere fatto proprio sia dagli Stati membri sia da quelli candidati a far parte della Unione europea.

La strategia comunitaria muove dalla seguente considerazione: *“In linea di massima, l'adozione di una politica di responsabilità sociale è una decisione che spetta alle stesse imprese, che nasce dinamicamente dalla loro interazione con le parti interessate. Tuttavia, dal momento che sembra che la responsabilità sociale delle imprese vada a beneficio della società contribuendo al rafforzamento dello sviluppo durevole, spetta ai poteri pubblici incoraggiare l'adozione da parte delle imprese di pratiche responsabili sul piano sociale ed ambientale”*. Sulla base di tale considerazione, la Commissione ha individuato i seguenti principi, sui quali sviluppare la sua strategia di azioni della RSI:

- riconoscimento della natura volontaria della RSI;
- necessità di rendere le pratiche socialmente responsabili credibili e trasparenti;
- focalizzazione su attività in cui l'intervento comunitario apporti un valore aggiunto;
- approccio equilibrato e globale della RSI, che comprenda gli aspetti economici, sociali ed ambientali, nonché gli interessi dei consumatori;
- attenzione rivolta ad esigenze e caratteristiche delle PMI;
- appoggio agli accordi e strumenti internazionali esistenti (es. principi direttivi OCSE alle imprese multinazionali ¹²⁾) rispettandone le decisioni.

⁽¹²⁾ OECD – Guidelines for Multinational Enterprises

Siffatti principi dovranno trovare i loro punti di forza nei seguenti aspetti:

- fornire maggiori informazioni in ordine agli effetti positivi della responsabilità sociale sulle imprese, in Europa e nel mondo intero, in particolare nell'ambito dei Pvs;
- rafforzare lo scambio di esperienze e buone pratiche sulla RSI e dei suoi strumenti;
- promuovere lo sviluppo di capacità di gestione della RSI;
- incoraggiare la responsabilità sociale tra le PMI;
- facilitare la convergenza e la trasparenza delle pratiche e degli strumenti della RSI;
- organizzare un "EU Multi-Stakeholder Forum" sulla RSI destinato a tutte le parti interessate;
- integrare la RSI nelle politiche comunitarie.

La Commissione si dichiara *"pronta a coinvolgere quanto più possibile i Paesi candidati nell'attuazione di tale strategia. Essa incoraggerà inoltre la RSI in quanto incentivo a rafforzare lo sviluppo sostenibile e la buona governance nei paesi in via di sviluppo"*.

Come si è visto tra le varie azioni destinate a rendere operanti i principi posti a base della RSI figura la promozione della convergenza e della trasparenza delle pratiche di tale responsabilità e dei suoi strumenti. Sul punto, soprattutto in ordine alle imprese multinazionali, la Commissione auspica una maggior trasparenza e convergenza nei seguenti ambiti:

- codici di condotta;
- norme di gestione;
- contabilità, audit e stesura di relazioni;
- etichette;
- investimento socialmente responsabile.

L'EMAS (sistema comunitario di ecogestione e audit, Regolamento (Ce) 761/2001) viene individuato nell'ambito delle norme di gestione in vista dei vantaggi che le imprese trarrebbero laddove disponessero di una chiara visione delle ripercussioni delle loro operazioni nelle sfere sociali ed ambientali. Al riguardo, la Commissione ricorda che L'EMAS consente la partecipazione volontaria ad un programma di gestione delle questioni ambientali. Pertanto, si tratta di un sistema destinato ad imprese ed organizzazioni disposte ad impegnarsi nella valutazione, nella gestione

e nel miglioramento dei loro risultati in campo economico ed ambientale; inoltre, *la partecipazione attiva dei lavoratori costituisce una delle forze trainanti dell'EMAS e un contributo alla gestione sociale di tali organizzazioni. Pertanto. "La Commissione favorirà l'adozione del sistema EMAS in quanto strumento di RSI e valuterà l'opportunità o meno di applicare il metodo di tale sistema alle prestazioni sociali delle imprese e di altre organizzazioni. Essa invita pertanto il foro multilaterale della UE sulla RSI ad esaminare tale questione"*

Tra le varie azioni destinate a rendere operanti i principi posti a base della RSI figura anche l'integrazione della RSI in tutte le politiche della Unione europea (della occupazione e degli affari sociali, dell'impresa; dell'ambiente; dei consumatori; degli appalti pubblici; estera e della cooperazione, delle Pubbliche amministrazioni). Nell'ambito della politica ambientale, ai fini della RSI, la Commissione esplicitamente invita le imprese ad adottare metodi e principi del sistema EMAS poiché (anche nell'ottica del sesto programma di azione per l'ambiente) esso favorisce il miglioramento costante delle prestazioni ambientali delle attività industriali, imponendo alle imprese di valutare e di ottimizzare i loro risultati in materia di protezione dell'ambiente.

Infatti, una riduzione del consumo delle risorse o delle emissioni inquinanti e dei rifiuti può comportare una diminuzione delle ripercussioni sull'ambiente. Tale strategia può arrecare vantaggi all'impresa riducendo la sua fattura energetica ed abbassare le spese di eliminazione dei rifiuti e di approvvigionamento delle materie prime e di misure anti inquinamento. Non a caso alcune imprese, sottolinea ancora la Commissione, hanno osservato che un minore sfruttamento e delle risorse può portare ad un aumento della redditività e della competitività. Con gli investimenti nel settore dell'ambiente *"tutti sono di solito vincenti"*: l'impresa e l'ambiente.

Tale principio è stabilito da molti anni ed è stato riconosciuto di recente dal citato sesto programma d'azione comunitaria per l'ambiente, dove si spiega come l'Unione europea e gli Stati membri possono svolgere il loro ruolo aiutando le imprese ad identificare le opportunità di mercato e ad effettuare investimenti vantaggiosi per le imprese medesime e l'ambiente.

Tra le altre misure destinate alle imprese, come definite dal citato sesto programma figurano anche la creazione di un programma di assistenza al rispetto della normativa vigente, in grado di aiutare le imprese a

comprendere le esigenze europee in materia ambientale; l'elaborazione di sistemi nazionali (armonizzati) di concessione di premi alle imprese che identifichino e ricompensino le buone prestazioni ambientali promuovendo impegni e accordi volontari.

Inoltre, la Commissione ritiene che *“Le Amministrazioni pubbliche, Commissione inclusa, devono integrare i principi della responsabilità sociale delle imprese nel proprio sistema di gestione e praticarle nei confronti delle proprie parti interessate. La Commissione ha già deciso di adottare un approccio più integrato e più sistematico della gestione delle questioni sociali ed ambientali in seno alla sua amministrazione. Essa ha deciso di sottoscrivere il programma EMAS e d'incoraggiare le altre amministrazioni pubbliche a fare altrettanto”*.